



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Quater)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 10888 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Maria Luisa Amato, Giovanni Apuzzo, Daniele Besson, Antonio Botta, Gregor Bratoz, Michele Buonviso, Giuseppe Caccia, Francesco Caserta, Matteo Cerniglia, Angela Colella, Andrea Cozzani, Stefano D'Ambrosio, Andrea De Luna, Carmela Sara Detomaso, Maria Pina Di Matteo, Angela Di Noia, Giovanni Federico Familiari, Giuseppe Fusco, Valentina Gialloredo, Paolo Giunta, Antonio Greco, Daniele Gullotta, Fabiola Ira, Antonino Lisi, Danilo Mercurio Lo Bianco, Michele Loconte, Antonella Lucia, Federica Marangella, Valerio Maresca, Ilaria Martinelli, Claudia Melilli, Danilo Merlo, Gianmarco Miggiano, Vincenzo Marco Minafra, Sofia Morandi, Iliana Nikolova, Michele Palmieri, Chiara Pezzulo, Daniel Pintus, Ivano Prisco, Giulia Privitera, Matteo Reale, Ilenia Roccaforte, Cristiano Romanini, Nicoletta Ruggiero, Alessandro Russo, Andrea Scarongella, Paolo Scuro, Antonio Selvaggio, Pamela Sergi, Martina Spica, Sara Spilla, Matteo Troisio, Mattia Vannoni, Vito Viviano, Alessandro Zaccariello, Marco Ziino, rappresentati e difesi

dall'avvocato Claudio Caiffi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Daniele Simone Dal Piva non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del Decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19 del 06.06.2019, pubblicato nella G.U.R.I. del 07.06.2019, con il quale è stata disposta la convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale di ulteriori soggetti ricompresi nella fascia di voto 8.750 – 8.250 decimi della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, di cui all'art. 1, co. 1, lett. a), del decreto del Capo della Polizia del 18.05.2017, pubblicato nella G.U.R.I. del 26.05.2017 n. 40, interessati al procedimento finalizzato all'assunzione di 1851 Allievi Agenti della Polizia di Stato, specificamente dell'elenco dei soggetti, tra i quali non figurano i ricorrenti, di cui all'Allegato 1 annesso al suddetto Decreto risultati già in possesso dei nuovi requisiti e pertanto convocati ai successivi accertamenti nonché dell'elenco dei soggetti, tra cui i ricorrenti, che non potevano considerarsi certamente esclusi dalla procedura di assunzione, essendosi resa necessaria procedura di verifica dei requisiti attinenti all'età e al titolo, di cui Allegato 2 parte integrante del succitato Decreto;

- Dell'elenco pubblicato sul sito web della Polizia di Stato in data 16.07.2019 con il quale è stata disposta la convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e

dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale dei candidati, di cui Allegato 2 del Decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19 del 6 giugno 2019, in possesso del requisito dell'età e del titolo di studio all'esito degli accertamenti previsti;

- Ove occorra, del Decreto Ministeriale del 13.07.2018 n. 103, recante le norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia pubblicato nella G.U.R.I. del 07.09.2018 n. 208, nella parte in cui prevede, quale requisito di partecipazione al concorso pubblico per il ruolo di agente, il non aver compiuto il ventiseiesimo anno di età;

- Di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi dei ricorrenti;

**E PER L'ADOZIONE DELLE MISURE CAUTELATI, ANCHE MONOCRATICHE**

Volte a consentire agli odierni ricorrenti di essere ammessi a sostenere, in sovrannumero, le successive prove di esame, già in corso di svolgimento a far data dal giorno 16 Giugno 2019, secondo il calendario dettagliato pubblicato sul sito [www.poliziadistato.it](http://www.poliziadistato.it) e/o di ogni altra misura ritenuta opportuna che consenta la partecipazione alla procedura concorsuale de quo;

**NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO**

Dello status di "idoneo" in capo ai ricorrenti in conseguenza del superamento della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, di cui all'art. 1, co. 1, lett. a), del richiamato decreto del Capo della Polizia del 18 maggio 2017

**E LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A.**

Al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione del relativo provvedimento di ammissione dei ricorrenti alla procedura selettiva in esame nonché, ove occorra e comunque in via subordinata, al pagamento del danno per perdita di chance, con interessi e rivalutazione, come per legge

ANCHE PREVIA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE  
Dell'art. 11, co. 2bis lett. b), del decreto-legge 14 Dicembre 2018 n. 135, recante  
“Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per  
la pubblica amministrazione”, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio  
2019 n. 12, nella parte in cui prevede che l'assunzione degli allievi agenti della  
Polizia di Stato, nel limite massimo di 1851 posti, mediante scorrimento della  
graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di  
893 allievi agenti della Polizia di Stato, bandito con Decreto del Capo della Polizia  
– Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 18.05.2017, pubblicato nella  
G.U.R.I. – 4<sup>a</sup> Serie Speciale – n. 40 del 26.05.2017, avvenga limitatamente ai  
soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta di esame e secondo l'ordine  
decrecente del voto in essa conseguito che siano in possesso, alla data del 1°  
gennaio 2019, dei requisiti di cui all'Art. 6 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, nel  
testo vigente alla data di entrata in vigore della L. 30 dicembre 2018, n. 145, fatte  
salve le disposizioni di cui all'Art. 2049 del codice dell'Ordinamento Militare, per  
contrasto con il principio di ragionevolezza delle leggi, con gli artt. 3 e 97 della  
Costituzione e con il principio del legittimo affidamento

Per quanto riguarda i motivi aggiunti:

**PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA**

Del Decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/23922 del 12 agosto 2019,  
pubblicato il 13 agosto 2019, concernente l'avvio al corso di formazione di 1851  
allievi agenti della Polizia di Stato, selezionati tramite la procedura di assunzione  
prevista dall'art. 11, comma 2 bis, del D.L. n. 135/2018, convertito con  
modificazioni dalla L. n. 12/2019, nonché dei rispettivi elenchi di cui agli allegati 1  
e 2 al suddetto decreto

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,

presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2019 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, sebbene le questioni dibattute meritano di essere approfondite in sede di merito, sia opportuno, nelle more della definizione del giudizio e in considerazione della gravità del danno, tenuto conto della proposizione di motivi aggiunti per l'impugnazione della graduatoria finale della selezione, disporre l'ammissione, con riserva, di parte ricorrente alle prove di accertamento dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 335/1982, anche mediante l'espletamento di una sessione integrativa, fatta eccezione, come è ovvio, per il ricorrente che ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso;

Ritenuto di autorizzare, quanto alle modalità di integrazione del contraddittorio processuale nei confronti dei candidati ammessi al corso di formazione, la notifica per pubblici proclami, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della Polizia di Stato di un sunto del ricorso e degli estremi della presente ordinanza; a tale incumbente la parte ricorrente dovrà provvedere nel termine di giorni quaranta, decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ulteriormente provvedendo, entro l'ulteriore termine di giorni venti dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito della documentazione attestante il rispetto dell'incumbente in questione;

Ritenuto di poter compensare le spese della fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, ammette con riserva parte ricorrente alle

prove di accertamento dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 335/1982.

Dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e nei termini in motivazione.

Conferma, per la trattazione di merito del ricorso, l'udienza pubblica già fissata per il 13 luglio 2020.

Compensa le spese della fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente FF

Mariangela Caminiti, Consigliere

Antonio Andolfi, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Antonio Andolfi**

**IL PRESIDENTE**  
**Donatella Scala**

**IL SEGRETARIO**